


BIBLIOTECA
LANCISIANA

BIBLIOTECA MEDICA
MISCELL
A 6
5
ROMA





IL
PROGETTO DI LEGGE

S U L

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

IN RAPPORTO ALL' INDUSTRIA SOLFIFERA

PEL DOTT. ALFONSO GIORDANO

da Lerici (Sicilia)

(Estratto dalla Gazz. di Med. Pubblica, fascicolo V.)




NAPOLI

STABIL. TIPOGRAFICO DI POMENICO DE PASCALE

Vico Limoncello, 31, p.º p.º

—
1881



~~~~~

Veritas laborat saepe, extinguitur  
nunquam.

TITO LIVIO

## I.

Uno dei comuni più direttamente interessati nella grande questione di tutelare la vita e l'integrità personale dei lavoratori negli opifici industriali, gli è senza dubbio veruno quello di Lercara, che a buon diritto ripete dalla coltivazione delle miniere a zolfo la principale sorgente di ricchezza e prosperità economica, nonchè i mali gravissimi ed irreparabili nella sua popolazione per uno sregolato ed eccessivo sforzo della vita fisica a danno di quella morale ed intellettuale.

Or se ovunque sorge imperiosa la necessità di garentire la salute delle popolazioni senza nuocere al progresso delle industrie, conciliando possibilmente la suprema legge dell'igiene con quella dell'utile e del tornaconto, qui più che altrove, diviene indiscutibilmente necessario e largo contingente di fatti si offre al paziente studio del legislatore per determinarlo all'attuazione di un complesso di disposizioni regolatrici di argomento così rilevante.

Tanta bisogna riconosciuta dai paesi più industri e civili, i quali tutti hanno leggi intese a prescrivere limitazioni di tempo e di modo al lavoro dei fanciulli e delle donne, viene oggi, abbenchè tardi, ad imporsi al nostro Governo, che di

fronte alla maggioranza dei pareri dei Prefetti, Deputazioni provinciali, Consigli provinciali sanitari, Camere di Commercio, Ispettori capi ed Ingegneri delle miniere, Municipii dei capi luoghi di Provincia e dei più importanti centri industriali, Società di mutuo soccorso, non può ristarsi dal presentare alla Camera un progetto di legge, che regoli il lavoro industriale in Italia. Ed il Ministero in base ad un soprato ragguardevole di studii ed osservazioni sulla materia, ne ha formulato un apposito schema di legge, che per la diretta e larga applicazione da aversi fra noi, c'impone l'obbligo di pubblicarlo testualmente, riserbandoci di portarvi sopra il nostro esame scevri da qualunque preoccupazione e nel santo scopo del prosperamento fisico economico della nostra popolazione: nel che ci potranno essere di non poco giovamento i rilievi di quanti sono al caso di concorrervi col loro senno ed esperienza.

Art. 1. Il lavoro dei fanciulli, d'ambo i sessi, nelle fabbriche a motore meccanico, o a fuoco continuo, od aventi più di 20 operai riuniti, e nelle miniere e cave, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. È vietato il lavoro dei fanciulli d'età inferiore ad anni 9 compiuti.

I fanciulli da 9 a 15 anni compiuti non possono essere ammessi al lavoro se non hanno adempiuto gli obblighi portati dalla legge 15 luglio 1877, N.° 3961 (serie 2.<sup>a</sup>) sull'istruzione obbligatoria.

Questa condizione sarà richiesta in ciascun comune solo tre anni dopo che l'istruzione elementare sia ivi stata dichiarata obbligatoria, a sensi degli articoli 9 e 11 della legge anzidetta.

Art. 3. I fanciulli d'età inferiore ad 11 anni compiuti non possono essere impiegati:

1.° In lavori sotterranei;

2.° In lavori notturni;

3.° Nelle industrie dichiarate insalubri agli effetti della presente legge.

Per lavori notturni s'intendono quelli che hanno luogo fra le ore 9 di sera e le 5 del mattino nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e fra le ore 8 di sera e le 6 del mattino negli altri mesi dell'anno.

Art. 4. Pei fanciulli da 9 a 11 anni compiuti, il lavoro giornaliero non potrà eccedere otto ore con un riposo intermedio di un'ora almeno, ovvero sei ore senza il detto riposo.

Art. 5. Il lavoro dei fanciulli da 11 a 15 anni compiuti è sottoposto alle seguenti limitazioni:

a) Non potrà eccedere 12 ore al giorno, compresi due riposi intermedi di almeno un'ora e mezza complessivamente;

b) Non potrà eccedere otto ore, con un riposo intermedio di un'ora almeno, quando sia in tutto od in parte notturno, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 3.

Art. 6. È vietato il lavoro dei fanciulli d'età inferiore ai 15 anni nelle domeniche e nelle altre feste civili.

Art. 7. Gli intraprenditori e i direttori delle miniere e cave e delle fabbriche indicate nell'articolo 1 sono solidariamente obbligati a denunziare al sindaco del luogo ogni ammissione di fanciulli d'età inferiore a 15 anni, non più tardi di 10 giorni dall'ammissione medesima.

La denuncia sarà fatta in carta semplice e dovrà indicare il nome, il cognome e l'età del fanciullo, il nome e cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, ed il rispettivo domicilio.

Ove sia trascorso il termine indicato nell'ultimo alinea dell'articolo 2, la denuncia dovrà essere corredata di un'attestato che sarà rilasciato gratuitamente dal maestro comunale, da cui risulti che il fanciullo ammesso abbia adempiuto agli obblighi sanciti dalla legge 15 luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria.

Art. 8. Le donne non possono essere ammesse al lavoro nelle miniere e cave e nelle fabbriche indicate nell'articolo 1 durante le due settimane immediatamente successive al parto.

Art. 9. Le miniere e cave e le fabbriche già sottoposte alla

sorveglianza degli Ingegneri delle miniere saranno da essi invigilate anche per gli effetti della presente legge.

Rispetto alle fabbriche diverse da quelle indicate nel precedente alinea, la vigilanza anzidetta è affidata ad Ispettori nominati per Decreto Reale e retribuiti dallo Stato.

Gli Ingegneri delle miniere e gli Ispettori anzidetti hanno facoltà di entrare in ogni tempo durante il lavoro nelle miniere e cave e nelle fabbriche e d'interrogare i direttori, i capi-officina e gli operai, sia adulti, sia fanciulli. Dovranno essere loro presentati a richiesta, i registri degli operai e i regolamenti interni.

I detti Ingegneri ed Ispettori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'accertamento delle contravvenzioni alla presente legge.

I Prefetti ed i Sindaci hanno l'obbligo di cooperare alla vigilanza per l'applicazione di questa legge.

I Sindaci debbono lasciare esaminare dagli Ingegneri delle miniere e dagli Ispettori anzidetti le denunce e gli attestati di cui all'articolo 7 e rilasciarne le copie o gli estratti che sieno da essi richiesti.

Art. 10. La violazione dell'art. 7 è punita con ammenda fino a lire 50.

L'opposizione alle ispezioni di cui all'articolo 9, il rifiuto di fornire i documenti o di rispondere alle interrogazioni di cui all'articolo medesimo, e la falsità nelle risposte alle interrogazioni anzidette, e negli attestati e denunce, di cui all'articolo 7, sono punite colla multa fino a lire 500, senza pregiudizio delle maggiori pene incorse, a termini delle leggi penali generali.

Con la stessa pena, pure fino a lire 500, sono puniti per ogni singola trasgressione, gli intraprenditori o direttori delle miniere e cave e delle fabbriche indicate nell'articolo 1 nelle quali sono impiegati fanciulli o donne in condizioni vietate dalla presente legge.

Il Regolamento per l'applicazione della presente legge potrà stabilire ammende fino a lire 50.

Tanto il minimo quanto il massimo delle pene anzidette s'intenderanno raddoppiati in caso di recidiva.

Il provento delle multe e delle ammende sarà versato nella cassa del comune e impiegato ai termini dell'articolo 6 della legge sull'istruzione obbligatoria.

Gl'intraprenditori sono responsabili civilmente delle multe inflitte ai direttori.

Art. 11. Un Regolamento da approvarsi per Reale Decreto sopra proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio d'accordo col Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dell'industria e del commercio e il Consiglio superiore di sanità designerà le industrie insalubri agli effetti della presente legge, stabilirà in quali casi e con quali norme possano concedersi dispense temporanee dall'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 3, numeri 2 e 3, nell'articolo 4, nell'articolo 5, lettera b, e nell'articolo 6, e conterrà tutte le altre disposizioni necessarie ad assicurare l'esecuzione della presente legge.

Art. 12. La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione.

Un'esemplare di essa e del regolamento per la sua applicazione dovrà essere permanentemente affisso negli stabilimenti da essa contemplati.

## II.

Per poter dare un giudizio il meno inesatto possibile sul merito del progetto ministeriale intorno alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, è mestieri anzitutto esporre le condizioni peculiari in cui versa l'industria solfifera nelle attinenze col progetto in esame, coll'età e sesso dei lavoratori.

Non vale il nascondarlo: queste condizioni sono gravissime e si riattaccano con quelle di tutte le altre miniere a zolfo di Sicilia; sono incompatibili coi progressi della civiltà odierna e reclamano pronti ed efficaci provvedimenti.

Di vero, ragazzi di tenera età, sempre al di sotto dei 9 anni, strappati ai giuochi infantili ed all'amorevole custodia dei genitori, cominciano ad essere sottoposti al penoso ed improbo lavoro sotterraneo, circondati da innumerevoli pericoli, nascenti e dalla natura del lavoro e dalla loro inespertezza.

E diciamo improbo e penoso perochè strazia l'anima il vedere bambini trascinarsi su per l'erte ed interminabili scale delle miniere, curvi ed ansanti sotto l'enorme peso dai 40 ai 50 chilogrammi in mezzo ad un'atmosfera or fredda or calda, sempre viziata e corrotta. Improbo e penoso poichè esso dura da otto a dieci ore al giorno, come per gli adulti, senza risparmiare quello che la natura destina al sonno ed al ristoro delle forze; laceri, ignudi e quindi mal protetti dalla inclemenza delle stagioni, così dai rigori delle brume invernali come dalla sferza del cocente sole di agosto, pallidi, scarni e più che ogni altro abbandonati ai maltratti ed alle sevizie di un feroce ed ingordo *piconiere*.

Lo spettacolo riesce più misero e degradante quando in mezzo a turbe di carusi e piconieri appare la fanciulla, costretta a coprire le sue nudità con poveri cenci e sul cui volto cercherestì indarno le vestigia di quella venustà di forme e quell'aureola di candore, che rende bella e seducente Eva: sanguinoso affronto alla dignità umana ed alle leggi ineluttabili della natura, che destinano la donna ad essere madre, moglie e centro degli affetti nel santuario della famiglia.

Seguendo questi infelici esseri fra le pareti domestiche il quadro diviene ancora più triste e più tenebrose le tinte: tuguri angusti, bui, afosi, puzzolenti, inquinati di umidità e putridume, con tristo focolare, che non riscalda, ma che accende dal fumo ed ossido di carbonio, senza o con immondo ed incomodo giaciglio, dove di frequente sessi ed età si mescolano ed abbrutiscono: cibi deficienti e di prava natura non corrispondenti ad uomini che debbono condurre vita laboriosa, a ragazzi che vi si debbono disporre, quando non

vi sono sottoposti, a donne che hanno ad informare la prima orditura degli operanti del domani.

Dura condizione di cose non scelta liberamente da questi infelici, divenuti merce appartenente al padrone, che con l'escia del *soccorso morto* ha comprato il loro lavoro indefinitivamente, contraendo con essi in un momento in cui il bisogno e la fame impediva di calcolare le condizioni del contratto e se bastasse loro la forza di sostenerne il pondo. Tanto squallore e miseria traggono origine da mal retribuiti e meschini salarii; dal difetto di magazzini cooperativi, di associazioni di mutuo soccorso, di assistenza igienico-sanitaria, dalle quali unicamente promana la dignità dell'operaio, lo sviluppo della sua intelligenza, l'inneggiamento nelle sue condizioni economiche, la sua prosperità fisica ed i mezzi più efficaci a tutelarne la incolumità personale dai mille pericoli che la minacciano ed ai quali ben di sovente soccombe.

Invano una setta di sedicenti liberisti, che realmente speculano sulla vita e la salute dell'operaio, hanno, artatamente schierandosi frai proseliti degli scienziati di buona fede, con titanici sforzi e ributtante cinismo cercato di offuscare tanta luce di verità, contrastando od attenuando la presenza dei mali, che profondamente travagliano le classi lavoriere e sostenendo la necessità del nessuno intervento dello Stato nelle nostre industrie (1).

Questi mali sono pur troppo di una ben dura realtà, non creata nè dal sentimentalismo nè dall'immaginazione o dalla fantasia, ma dalla intemperanza del capitale, dalla cupidigia

---

(1) Il signor Giulio Sartorio, proprietario di zolfare in Lercara, nella discussione del 5 ottobre 1875 nella Società Siciliana di economia politica, presieduta dal Prof. G. Bruno, così esprimevasi:

Quando degli estranei vanno a visitare *delle* zolfare sentono *dei* lamenti di questi *carusi*, che *saliscono* le scale, essi lo fanno di proposito, lo fanno quando entra nella zolfara il proprietario per avere cresciuto il prezzo della cassa, lo fanno quando vedono *dei* forestieri per muoverli a pietà ed ottenere *dei* regali.

dell'interesse, dalla prava ignoranza delle sacre leggi che presiedono alla conservazione della vita e della salute.

E se dalle osservazioni economico-sociali dei lavoranti nelle miniere e propriamente dei ragazzi (*carusi*), ne scendiamo ad esaminare lo stato fisico, a bella prima ci si pareranno dinanzi tali imperfezioni permanenti da potersi considerare come l'impronta caratteristica del mestiere, ed un marchio indelebile, testimonio muto, ma eloquentissimo, della degradata umana personalità.

Di vero quando un ragazzo fisicamente perfetto, dopo alcuni anni del lavoro delle *scale* si trasforma in giboso, rachitico, basso di statura, colle gambe storte, il piede piatto e che paga anticipatamente il tributo alla morte, quando questo fatto non è isolato, ma generale talmente da ledere una classe numerosa della società, quando i conduttori delle miniere assistono impassibili a siffatto spettacolo, negandolo, e peggio deridendolo, ogni anima ben nata ha diritto a pretendere che l'oltraggio cessi.

Questi nostri pensamenti non mancano del suffraggio di autorità e di scrittori competentissimi, che anzi ve ne ha gran copia delle une e degli altri, fra i quali riporteremo i più segnalati.

Il Dottor Giuseppe Tavella, autore di un libro molto commendevole sulla condotta delle solfate (1) dice che l'esporthare dello zolfo per mezzo dei ragazzi, è *l'opera la più affliggente e penosa fra tutte le laboriose fatiche dei minatori*.

Il chiarissimo professore Luigi Bodio nei risultati della statura media e mediana dei giovani ventenni in Italia per gli anni 1874, 1875 e 1876 recisamente afferma che le stature più basse si trovano nella Sardegna e nella Sicilia pel predominio sulle altre provincie delle industrie minerarie.

Il Lombroso nel suo splendido e vasto lavoro sulla statura

---

(1) *Manuale del produttore de' zolfi*, Palermo, Tipografia e Legatoria Clamisse Roberti, 1866.

degli Italiani in rapporto all' Antropologia ed all' Igiene, notò che i lavori nelle miniere di ferro e di zolfo sensibilmente aumentano le basse stature.

Ad uguali risultamenti giunge il Dottor Paolo Predieri in una dissertazione letta all' Accademia delle scienze di Bologna (1). Egli, ragionando delle variazioni cui va soggetta la statura del giovane coscritto nei varii climi e paesi in causa delle differenti condizioni annonarie, geneologiche, sanitarie ed artigiane che lo riguardano, opina che le basse stature riscontrate nella Sicilia sono in gran parte determinate dagli estesi lavori delle miniere che ivi in molti luoghi si trovano.

Il Professore Bosi nella sua relazione al Consiglio provinciale sanitario di Girgenti al 1868 acutamente osservava come nelle nostre zolfare il trasporto dello zolfo sulle spalle dei ragazzi impedisce l' accrescimento del corpo, affralisce la costituzione, determina speciali infermità ed una morte prematura.

Eloquentissime sono le osservazioni del generale Torre sui risultati della leva nei distretti zolfiferi e dai quali si desume che su cento riformati alla leva, lo sono per deformità del casso toracico in Caltanissetta 23, in Piazza 15, in Teranova 5, in Nicosia 18, in Girgenti 24, in Bivona 26, in Termini 28.

Ed il Dott. Panara Panfilo, capitano medico perito per lo esame degli iscritti nelle classi 1852-53 in Termini Imersè, pubblicò osservazioni importantissime in proposito nell' agosto 1875 sul *Giornale medico militare*.

« I mandamenti, casi si esprime, nei quali la cifra dei « riformati è molto superiore a quella degli abili sono Ca- « stronuovo, Lercara e Termini. *Lercara è in condizioni as- « solutamente eccezionali: le miniere nelle quali si lavora*

---

(1) *Intorno alle cause delle basse stature che si osservavano nei coscritti dell' ultimo decennio in alcune comunità del Bolognese e di varie regioni italiane.*

« *enormemente fin dall'età infantile arrestano lo sviluppo, alterano e deformano la corporatura.* »

E più avanti : « Lercara nella leva degli iscritti come nati nel 1853 diede appena il contingente di prima categoria ».

Ma basta gittare uno sguardo sui seguenti specchietti, che ci furono procurati il primo dall' Illustrissimo signor cavaliere Bondi, Sotto-Prefetto del Circondario, il quale in queste ricerche ci è stato largo di suggerimenti e di ajuti insieme all' egregio Delegato Prof. De Camillis, gli altri due dall' Ingegniere Direttore del Distretto minerario di Caltanissetta, Prof. Toso, ai quali tutti mandiamo pubbliche azioni di grazie, per rimanere dolorosamente colpiti dalla gravità e frequenza percentuale delle imperfezioni fisiche che il lavoro nelle solfate lascia come perenne retaggio ai nostri operai.

Somma è l'importanza dello studio di questi documenti come quelli che controllati rigorosamente dalla pubblica autorità offrono preziosi corollarii della ingiuria alla costituzione e vigoria dell' individuo nascente non solo dalla deficiente statura, dalla vistosa gracilità e deformazione del corpo, sia per strettezza o cattiva conformazione del torace ma ben pure per la gibosità e deviazione della colonna vertebrale od altri difetti evidentemente indotti dallo impiego prematuro ed esagerato dell' opera umana nelle nostre miniere.

Chiamando sugli specchietti l' attenzione del lettore nutriamo fiducia che i medesimi avranno maggiore virtù persuasiva delle statistiche raccolte dalla Società siciliana di economia politica sedente a Palermo in opposizione a quelle del Generale Torre.

SPECCHIETTO NUM. 1.

SOTTO PREFETTURA DI TERMINI-IMERESE

I Zolfatai concorsi alla leva nei diversi Mandamenti del Circondario di Termini-Imerese (Classe 1860) ammontarono al num. di 57, de' quali vennero

| Dichiarati abili ed arruolati nella 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Categ. |                                      | N.° | 26 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|
| Riformati                                                                                 | Per mancanza di statura              | 16  |    |
|                                                                                           | Per deficienza di torace             | 1   |    |
|                                                                                           | Per gracilità                        |     |    |
|                                                                                           | Per cattiva conformazione del torace | 1   |    |
|                                                                                           | Per voluminosi cirsoceci             |     |    |
|                                                                                           | Per ernia                            |     |    |
|                                                                                           | Per gibbosità                        | 3   |    |
|                                                                                           | Per cachessia palustre               |     |    |
|                                                                                           | Per cecità                           | 1   |    |
|                                                                                           | Per opacamento corneale              | 2   |    |
| Totale                                                                                    |                                      | 24  | 24 |
| Rimandati alla ventura leva per motivi vari                                               |                                      |     | 7  |
| Totale generale                                                                           |                                      |     | 57 |

SPECCHIETTO NUM. 2

DISTRETTO MILITARE DI CALTANISSETTA

I Zolfatai concorsi alla leva nei diversi Mandamenti compresi nella giurisdizione del Distretto (Classe 1860) ammontano al Num. di 305.

*Dei quali vennero*

Dichiarati abili ed arruolati in 1.<sup>a</sup>, 2.<sup>a</sup> e

| 3. <sup>a</sup> Categoria                                                 |                                      | Num. | 101 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----|
| Riformati                                                                 | Per deficienza di statura            | » 94 | 158 |
|                                                                           | Per strettezza di torace             | » 8  |     |
|                                                                           | Per vistosa gracilità                | » 16 |     |
|                                                                           | Per cattiva conformazione del torace | » 8  |     |
|                                                                           | Per voluminosi cirsoceci             | » 4  |     |
|                                                                           | Per ernia                            | » 4  |     |
|                                                                           | Per vistosa gibosità                 | » 16 |     |
|                                                                           | Per cachessia palustre               | » 1  |     |
|                                                                           | Per cecità                           | » 2  |     |
|                                                                           | Per deformazione del corpo           | » 5  |     |
| Rimandati alla ventura leva od alla sessione completaiva pei motivi varii |                                      | »    | 46  |
| Totale uguale al N.º dei concorsi                                         |                                      |      | 305 |

SPECCHETTO NUM. 3.

DISTRETTO MILITARE DI GIRGENTI

(Classe 1860)

I zolfatai concorsi alla leva nei diversi Mandamenti compresi nella giurisdizione del Distretto ammontarono al N.° di 475, dei quali vennero

|                                                                                                |                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Dichiarati abili ed arruollati in 1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Categoria N.° |                                      | 192 |
| Riformati                                                                                      | Per deficienza di statura            | 125 |
|                                                                                                | Per strettezza di torace             | 10  |
|                                                                                                | Per vistosa gracilità                | 14  |
|                                                                                                | Per cattiva conformazione del torace | 1   |
|                                                                                                | Per voluminoso cirsocele             | 1   |
|                                                                                                | Per ernia                            | 7   |
|                                                                                                | Per vistosa gibosità                 | 11  |
|                                                                                                | Per cachessia palustre               | 5   |
|                                                                                                | Per cecità                           | 4   |
|                                                                                                | Per deformazione del corpo           | 9   |
| Per deviazione della colonna vertebrale                                                        | 6                                    |     |
| Rimandati alla ventura leva ed alla sessione<br>completiva per motivi diversi                  |                                      | 90  |
| Totale uguale al numero di concorsi alla leva                                                  |                                      | 475 |

Potremmo registrare ancora altre indagini ed osservazioni, ma oltrechè esse si allontanerebbero dalla meta, che ci preme raggiungere, mal si convengono al carattere di questa pubblicazione ispirata al concetto principalissimo della opportunità, ed avranno migliore collocamento in altro lavoro sulle *malattie dei zolfatai*, che speriamo poter dare alla luce fra non guari.

### III.

Ad impedire la continuazione dei deplorati inconvenienti, parando i pericoli ai quali la società sarebbe esposta se si persistesse negl'indugi, basta il progetto che sta innanti al Parlamento o ha bisogno esso di modifiche ed aggiunzioni?

Prima di dire il nostro parere in proposito crediamo utile deporre per sommi capi i provvedimenti che le principali nazioni incivilite d'Europa adottarono sull'età di ammissione, le ore di lavoro diurno notturno ed i riposi intorno allo impiego delle donne e dei fanciulli nelle grandi e piccole industrie, che vi prosperano numerose.

Così ci sarà spianata la via al compito assunto, tranquillando le timorate coscienze e vincendo la inconsulta ritrosia, di coloro stessi pei quali la legge è invocata come salutare e necessaria; così potremo nutrire la speranza che il legislatore nostro nel suo tardo lavoro, e dotto dagli studi e dalla esperienza di altri paesi, potrà anche in quest'importante materia emanare un complesso di norme, che siano veramente complete e perfettamente efficaci allo scopo di assicurare che il piccolo fanciullo trovi nel lavoro il germe, che lo renda utile a sè, alla famiglia, alla patria e non la causa di una rovina fisica e morale, che innanzi tempo lo distrugga o lo renda un'essere, se non peggio, incapace a produrre, e perciò di aggravio per la famiglia e la Società.

La generosa Inghilterra è stata la prima a rivolgere l'attenzione sopra un'argomento intimamente legato alla morale

ed all'igiene delle popolazioni, emanando nel 1802, per iniziativa di Roberto Peel, la prima legge in base alla quale la pubblica sorveglianza penetrò nel vasto ambiente delle associazioni industriali.

Dopo quell'epoca altre volte fu ripresa e discussa la stessa materia dal Parlamento inglese, senza però ottenersi l'effetto desiderato, e si dovea giungere all'anno 1833 per vedere attuata questa grande riforma sociale, che col progresso del tempo e l'esperienza venne modificata e perfezionata.

Col *Factory act* del 1833 comincia la giornata normale di lavoro.

Al lavoro degli adulti si provvide bene nel 1844, poi nel 1847 per l'età dai 13 ai 18 anni, e per le donne si ridusse il lavoro a 11 ore e l'anno dopo (1° maggio 1848) a 10. Poscia nell'anno 1860 gli adolescenti e le donne ebbero il lavoro da 10 ore a 12 1/2, eccettochè il sabato, che fu di 7 1/3. Nuovi *Atti* si fecero in seguito per altre industrie, fra i quali non bisogna dimenticare la legge del 21 agosto 1867, che entrò coraggiosamente nel campo spinoso del piccolo mestiere, per disciplinare anche questo con norme prudenti e con regolamenti diversi da quelli applicati alla grande industria, norme e regolamenti, di cui l'esperienza fatta da ormai tredici anni ha dimostrata l'utilità.

In questa legge le ore di lavoro manuale furono limitate per i fanciulli da 8 fino ai 12 anni, e si dettarono norme speciali per le donne e per alcune determinate industrie.

Però le più efficaci sanzioni vennero stabilite colla legge del 27 maggio 1878 provvedendo alla salute, alla sicurezza dei lavoranti, al tempo ed alle ore dei pasti, ai giorni festivi, all'educazione dei fanciulli, ai certificati d'idoneità ed altre non poche misure per estendere ed assicurare la benefica azione della legge.

Le leggi in parola destarono in principio una grande apprensione ed una viva riluttanza da parte degli industriali; ma poco alla volta convinti dai reali benefizi che le segui-

vano, essi finirono per accoglierle ed applaudirle come risulta dalle testimonianze di Cochrane e compagni, proprietari di una grande fabbrica di ceramica in Glascovia, di Maling, che esercita pure tale industria a Newcastle, di Bell e Blaëk del grande Opificio di zolfanelli di Katlford, di Keywood, Higging-Cothon, Smith della fabbrica di carte dipinte di Manchester e di altri parecchi.

In Germania le leggi atte a disciplinare il lavoro sono più energiche delle inglesi. Nella legge del 21 giugno 1869 l'età di ammissione pei fanciulli è 12 anni; dai 12 ai 14 anni il lavoro non deve eccedere 6 ore al giorno, chi ha più di 14 e meno di 16 può lavorare 10 ore al giorno, il lavoro delle donne nei sotterranei, quello notturno, nelle domeniche e nei giorni festivi non è permesso. L'igiene e salubrità degli opifici sono grandemente tutelate, non trascurando norme per diffondere l'istruzione fra gli operai e circa alle sanzioni penali s'infliggono multe e si condanna alla prigione, si costringe il capo fabbrica a rispettare la legge con aperta e manifesta ingerenza nella sua industria.

Il compito di sorvegliare il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e nelle officine, di veglare alla salute ed al benessere degli operai e di far osservare i regolamenti vigenti su tale materia, è affidato in Prussia ad ispettori speciali, i quali devono render conto ogni anno del loro operato al Ministero del commercio, che ne raccoglie e rivede i resoconti, rendendoli di pubblica ragione.

Noi conosciamo i Resoconti annuali degli ispettori delle fabbriche per l'anno 1878 alla mercè del solerte dottor Gaetano Pini, che ne pubblicò un sunto nel fascicolo 1°, Anno 2° del *Giornale della Società italiana d'igiene*. Questo sunto è di tale importanza ed opportunità che non possiamo esimerci dal riportarlo integralmente.

« L'ispettore della circoscrizione di Berlino nonchè altri ispettori, constatano nei loro rapporti, la diminuzione degli operai non adulti; e tutti l'attribuiscono alle prescrizioni le-

gali , che restringono l'impiego dei fanciulli nelle officine, ed alla sorveglianza rigorosa esercitata dal governo.

« Uno di questi rapporti parla di numerose contravvenzioni fra le quali quelle constatate in Pomerania, dove in 13 fabbriche di zolfanelli furono trovati 28 fanciulli minori di 12 anni, impiegati come operai, e nelle fabbriche di biacca ove fu verificato che in parecchie province le operazioni più pericolose di questa industria sono affidate ad operai avventizi momentaneamente disoccupati, terminate le quali questi infelici sono licenziati, di modo che coloro che vengono di poi colpiti da coliche saturnine non restano a carico delle casse di mutuo soccorso istituite in queste fabbriche per gli ammalati. Alcuni ispettori hanno trovato altresì fanciulli impiegati in lavori nocivi alla salute nelle fabbriche di fosforo , di flammiferi, di zigari, di carta ecc., ed in due fabbriche di zolfanelli furono trovati non meno di 21 fanciulli.

« La scoperta di questi abusi prova una volta di più la necessità delle ispezioni , per potervi metter riparo.

« In seguito ad un'ordinanza ministeriale del 1878 , gl'ispettori devono essere prontamente informati degli accidenti che avvengono negli stabilimenti industriali compresi nella zona d'ispezione , e sono di ciò incaricati gli uffici di polizia. Se questa prescrizione fosse sempre osservata , si eviterebbero molte disgrazie , ed uno degl'ispettori fa notare di avere sempre trovato i proprietari pronti a prendere le necessarie misure di sicurezza , quando l'ispettore comunicava loro gli accidenti che s'erano verificati in altre fabbriche. Ma non è così dappertutto , perchè alcuni fabbricatori si rifiutano a fare dei cambiamenti appunto per non far intravedere agli operai , che non erano prese prima le precauzioni necessarie. In Westfalia le disgrazie cagionate dal contatto delle macchine in movimento, furono così frequenti che l'ispettore reclama un regolamento speciale per l'isolamento delle macchine e la sicurezza degli operai.

« In generale quasi tutti i rapporti convengono nel lamentare la ventilazione difettosa delle officine , ed insistono per-

chè i regolamenti di polizia prescrivano luce sufficiente nelle corti, nelle scale e nelle altre dipendenze delle fabbriche, per evitare che nell'oscurità gli operai possano essere trascinati dalle macchine o possano inciampare o cadere nelle botole ecc. La *Gazzetta di Augsbourg* si rallegra che tutti questi fatti siano così stati portati a conoscenza delle autorità e del pubblico, ed assicura che l'istituzione degli ispettori non può che guadagnare importanza, se essi sveleranno coraggiosamente gli abusi, che si esercitano nell'interno delle officine. »

Le leggi protettive sul lavoro industriale esistono pure nell'Impero Austriaco coll'ordinanza prima del 1787 e quella posteriore del 16 luglio 1839, e per ultimo colla legge 20 dicembre 1859.

In Ungheria vi è la legge sull'industria del 1872. L'età di ammissione è di 10 anni, colla licenza del magistrato nelle industrie non perniciose alla salute: il lavoro è di 10 ore. Fino a 16 anni pel solo lavoro notturno si esige uno speciale permesso. Per i minori di 16 anni il lavoro è di 12 ore. La sorveglianza è affidata alle autorità provinciali, le quali non adempiendo scrupolosamente al proprio ufficio vennero richiamate a farlo.

In questi ultimi tempi si è studiata una legge sull'esercizio delle professioni liberali, nella quale si provvederebbe anche a tutelare il lavoro infantile.

In Francia la condizione del lavoro dei fanciulli fu, sino dal 1826, soggetto di reclami, petizioni, memorie e si distinse perciò la *Società industriale* di Mulhonse, però troviamo la prima legge sulle fabbriche nel 1841, la seconda nel 1848, rimasta senza applicazione per la rivoluzione del luglio e finalmente quella recente del 13 giugno 1874 entrata in vigore un'anno dopo e nella quale l'età di ammissione è stata fissata a 12 anni con una eccezione a favore di 12 industrie, dove i fanciulli possono essere ammessi a 10 anni invece che a 12. Però per essere ammessi ad un lavoro regolare che non sia quello dell'apprendista, debbono i fan-

ciulli avere ricevuto una sufficiente istruzione elementare.

Le ore di lavoro sono , da 10 a 12 anni di 6 ore divise con 2 riposi , e da 12 in poi la durata è di 12 ore pure con due riposi.

Altre norme si riferiscono ai lavori notturni , delle donne e dei giorni festivi nonchè alle ispezioni , che si eseguono da impiegati retribuiti dallo stato , ajutati da commissioni locali gratuite con a capo una commissione superiore centrale gratuita.

Le leggi francesi come le inglesi trovarono in principio ostacoli nel loro adempimento , ma questi ostacoli furono rimossi e per l'autorità e la competenza degli illustri scienziati , che le proposero , la buona fede e la persuasione degli industriali e la cooperazione costante ed efficace delle società private e particolarmente della *Società protettrice dei fanciulli* , che crebbe rigogliosa a Parigi ed a Marsiglia e della *Società de protection de travail des enfants dans les ateliers et dans les manufactures* ; la quale sorta mercè le cure indefesse del dotto chimico Dumas e di Barswel , ispettore del lavoro dei fanciulli nel dipartimento della Senna , rese grandi servizi alla legge , togliendo le asprezze e le ripugnanze dei padroni , delle famiglie e delle autorità locali , favorendo e soggiogando con ogni maniera di espedienti la pubblica opinione.

Molto affine alla Francese è quella vigente in Russia e che venne proclamata coll' Ukase del 1874.

La Svizzera sin da molti anni ha istituite leggi speciali per vari cantoni e per determinate industrie. Così nel cantone Grigioni fissò l'età di 14 anni; a Basilea i 12 anni; in alcune fabbriche il lavoro dei fanciulli può essere interdetto , e può durare 5 a 6 ore, in altre si può protrarre fino ai 12, comprendendo però in questo lasso di tempo l'istruzione scolastica e religiosa ed i riposi.

Per gli adulti il lavoro è di 11 ore nei giorni della settimana, escluso il sabato, nel quale è di 10 ore, o la vigilia di

un giorno festivo , fissando garanzie pei lavori nelle industrie malsane e pericolose.

Nei cantoni di Glarus e di Basilea ( Città ) le donne non possono lavorare nelle fabbriche per un tempo determinato prima e dopo il parto.

Nella Svezia colla legge 22 dicembre 1846 e coll'ordinanza 1852 l'età di ammissione ai lavori è di 12 anni e s'interdice l'opera notturna a chi ha meno di anni 18.

In Danimarca (Legge 23 maggio 1873) l'età di ammissione è di 10 anni compiuti ; dai 10 ai 14 anni le ore di lavoro sono diurne e si limitano a quattr' ore e mezzo, con {mezz' ora di riposo ; dai 14 anni ai 16 anni il lavoro è pure diurno soltanto e non maggiore di 12 ore con due mezze ore di riposo.

Sono proibiti inoltre il lavoro nei giorni festivi e quello degli adulti in unione alle donne giovani ed ai fanciulli e sanzionata la visita medica per la costatazione dell'età , stato di salute ed idoneità al lavoro, nel quale si vuole impiegare il fanciullo.

La legge Danese inoltre commina ai contravventori le ammonizioni, le pene pecuniarie (da 14 a 280 lire italiane) e pei padri di famiglia che non osservano le sancite disposizioni multe, che vanno a beneficio delle casse di assistenza pubblica del luogo.

L'esecuzione della legge è affidata ad ispettori governativi con pieni poteri ed assistiti dalla polizia ed aiutati dalle commissioni sanitarie.

La Spagna fin dal 24 luglio 1873, ha pure una legge, che disciplina il lavoro industriale affidandone la sorveglianza ad un giuri composto da operai , fabbricanti, maestri di scuola , e medici presieduto dall'autorità municipale.

In questa legge l'età di ammissione è fissata a 10 anni ; il lavoro giornaliero non può oltrepassare, pei maschi fino ai 13 anni e per le donne fino ai 14, le 5 ore al giorno; pei maschi dai 13 ai 18 anni e per le donne dai 14 ai 17 anni

le ore 8 al giorno. S'interdice l'opera notturna ai maschi fino ai 15 anni ed alle femmine fino ai 17.

Il Belgio difetta di leggi sul lavoro negli stabilimenti industriali; però è tuttora in vigore un decreto napoleonico del 3 Gennaio 1813 sulle miniere. Aggiungiamo ancora che nell'India è prossima ad essere introdotta la legislazione inglese e negli Stati Uniti d'America le proposte per simili leggi sono oramai mature.

#### IV.

Dopo aver passato in rassegna le leggi europee vigenti, non è estraneo al nostro assunto il fermarci ad esporre i fatti e le ragioni, che hanno determinato fra noi il R. Governo a formulare il progetto in esame.

Son note abbastanza le accurate indagini statistiche che sin dal 1840 Giuseppe Sacchi e Cesare Correnti, per tacere di altri geniali ingegni lombardi, istituirono sul lavoro dei fanciulli e gli ajuti e i sussidii dagli stessi domandati ai Congressi di Lucca e Milano.

Son noti ugualmente gli scritti di Lorenzo Valerio sull'igiene e moralità degli operai di seterie, quelli dell'insigne dottor Serafino Bonomi per gli opifici nella Provincia di Como, del Dottor Trezzi per la Lombardia, del Cav. Ravà per quelli di Bologna, del Dottor Savino Savini per quelli dello Stato Pontificio nonchè la inchiesta privata che il Conte Ilarione Petitti intraprese in tutto il Regno Sardo sul lavoro dei fanciulli nelle industrie della lana, della seta e del Cotone, nè si dimenticheranno facilmente le acute osservazioni del Dottor Giuseppe Rizzetti e dell'Avvocato Moisè Amar, nè le pietose rivelazioni del Florenzano su alcune fabbriche e stabilimenti industriali delle province di Napoli, Terra di lavoro e Salerno.

Non ci diffonderemo su questi documenti che segnano una pagina gloriosa nella storia del progresso civile del nostro paese, e che rivelano come fosse nella persuasione di quei

savi patrioti, che l'educazione morale, civile ed igienica della infanzia, dovesse essere la più alta cura dello stato risorto. Piuttosto ci aggireremo intorno alle condizioni della industria solfifera in generale e della lercarese in particolare, ed addurremo fatti e documenti sui quali non è lecito spargere l'onda dell'oblio, ritraendo essi la genesi e lo svolgimento del progetto ministeriale.

In uno scritto d'occasione dato alla luce nel 1871 sull'*igiene dei zolfatai* avevamo richiamato l'attenzione dei medici, dei filantropi e dei legislatori sui gravi inconvenienti che si deploravano interrottamente per la insicurezza dei lavori e lo impiego prematuro delle donne e dei fanciulli.

Più tardi (1874) preoccupati dallo accresciuto numero degli infortunii e delle lesioni violente, che colpivano questi operai e della miseria ed abbandono in cui erano lasciati, presentammo al Sindaco di Lercara un *Progetto di servizio sanitario pei zolfatai* (1), che avrebbe mirato ai seguenti obbiettivi:

1. Condurre l'orario del lavoro dei zolfatai e a preferenza quello delle donne e dei fanciulli su norme più confacenti ai bisogni reclamati dalla pubblica igiene;
2. Organizzare un sistema di soccorsi sanitarii pronto, efficace, permanenté in pro dell'operaio delle miniere a zolfo, nella infinita serie dei sinistri e delle malattie, che possa egli incontrare per lo esercizio del suo mestiere;
3. Provvedere a che fosse resa meno dura la sorte delle famiglie vittime infelici dello infortunio e della perdita di un lavorante.

Questo progetto, quantunque caldeggiato dall'autorità sanitaria della provincia, non venne mai in esecuzione.

Ma i deplorati inconvenienti non incominciarono ad agitare vivamente la pubblica opinione, se non dopo i lavori della Commissione per l'inchiesta industriale, onde un progetto di legge per le miniere di zolfo presentavasi dal ministro Finali alla Camera dei Deputati nella tornata del 2 febbraio 1875,

---

(1) Palermo, tipografia del *Giornale di Sicilia*, 1871.

ed egli lo prometteva il 30 gennaio dello stesso anno, dicendo che, *dei fanciulli era fatto uno strazio veramente inumano nelle miniere*. Questo progetto di legge fu esaminato da una commissione, di cui fece parte il Luzzati, che sollevandone l'importanza, ne divenne uno strenuo difensore, e parlando alla Camera dei risultati sulla leva del Generale Torre soggiungeva: ...

« Queste dimostrazioni splendono già di troppa eloquenza, la quale diverrebbe addirittura formidabile se, come pare, in alcuni circondarii solfiferi la ragione media e comparata della mortalità seguisse quella della deformità! *Sunt lacrimae rerum.* »

E più sotto:

« Chi conosce la storia delle solfare di Sicilia, e specialmente del gruppo di Lercara, nel quale più frequenti avvengono gli avvallamenti del suolo, i crollamenti sotterranei e gl'incendii, ed abbia presenti gl'infortuni, che ne derivarono, non può esser perplesso sulla necessità di provvedimenti intesi ad introdurre gradatamente in Sicilia disposizioni analoghe a quelle che il Parlamento inglese adottò nel 1872 per le miniere di carbon fossile, vale a dire l'obbligo che i preposti alle solfare abbiano un diploma d'idoneità, che sia presentato il piano dei lavori sotterranei, che sieno osservate determinate norme riguardo ai fanciulli adoperati nelle solfare, perchè non vengano maltrattati e storpiati e per impedire il traffico che dei fanciulli fanno talora i loro parenti, cedendoli ai coltivatori delle solfare. »

Queste sante parole dettate dalla circostanziata ed intima cognizione delle cose svegliarono in Sicilia e specialmente in Palermo sì straordinario clamore da arrestare il R. Governo in mezzo all'opera intrapresa. Ma tutto quello che dai giornali del tempo, dalle Camere di commercio e dalla Società di economia politica asseveratamente adducevasi in sostegno del non intervento dello Stato nella industria solfifera, non era che il risultato di ragionamenti più o meno abili e seducenti, della prevalenza dell'interesse privato sul pubblico

e degli abusi autorizzati dal tempo e dalle abitudini, non mai la storia veridica e sincera della lunga serie di mali, che insidiosamente vulneravano l'umana salute nei sotterranei delle miniere.

Notizie molto affini alle precedenti venivano anche registrate da quel sommo economista che è il Lampertico nel suo libro sul *lavoro*. Egli a pagina 358 dice :

« Avviene talora (è il fatto che si è tante volte rinnovato a Lercara) che diversi coltivatori di miniere non frenati da alcun accordo ma mossi soltanto dalla cieca brama di raccogliere la maggior quantità di zolfo a spese del vicino, mirino tutti ad un punto centrale più ricco di minerale. Lavorano in onta alle leggi della meccanica mineraria e preparano colla loro avidità un disastro comune.

A tutti è noto che nel 1871 è in tal guisa che si atterrarono alcuni pilastri, i quali sostenevano la volta d'intere cave, e ne avvenne quella catastrofe, che costò la vita a parecchi degli operai.

Non parliamo poi dell'economia delle miniere coltivate con questo sistema.

Senza un consorzio obbligatorio, non è possibile in alcuni casi assicurare da ruina le miniere, nè permettere il passaggio e lo sfociamento delle acque. E chi visitò le cave di zolfo in Sicilia dovette inorridire per uno spettacolo doloroso e degradante. Centinaja di fanciulli traggono la vita dura e stentata sotto terra, sorvegliando alcuni punti della miniera, o portando sul dorso le ceste di minerale. Poche volte escono dal loro umido inferno, a respirare l'*aer che del sol si allegra*.

Povere creature! Non le tutela l'affetto domestico, sono vendute ad un' avido gabelloto (l'affittuario) che le sfrutta come se fossero bestie da soma, la loro giovinezza si sfiora, contraggono viziatezze di corpo, e malattie, che le traggono immaturamente alla tomba.

Se pur sopravvivono, esse creano il tipo di quelle tistiche

generazioni , che certo non dànno alla nazione vigoria e robustezza. »

Ma altri gravi disastri venivano a funestare le solfare lercarsi dopo quelle testè annunziate , riempendo di allarme e di dolore le nostre popolazioni e preoccupando siffattamente il R. Governo da determinarlo a mandare fra noi una commissione d'inchiesta sotto l'abile direzione del compianto Comm: avv. Giuseppe Bruzzo.

I risultati di tale inchiesta sono raccolti in una dotta memoria pubblicata dal Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio e sono la più eloquente testimonianza delle tristi condizioni in cui versano i nostri lavoranti.

L'importanza dell'argomento , la sincera scrupolosità nello studiarlo in tutti i suoi particolari , i provvedimenti invocati onde assicurare l'incremento dell'industria ed un'avvenire più prospero alle nostre classi lavoriere ci spinsero a raccomandare pubblicamente quello scritto (1).

Dobbiamo infatti alla visita di quei valentuomini l'introduzione di nuovi ed utili immegliamenti nella condotta delle solfare , fra i quali l'importante sistema di escavazione per riempimenti e la domanda al Governo delle seguenti provvide ed efficaci misure :

« 1. Proibire il lavoro dei fanciulli nelle miniere , senza distinzione di lavoro sotterraneo ed a giorno , sino a che non abbiano compiuto l'età di dodici anni.

2. Proibire l'estrazione a spalle nelle miniere per i fanciulli che non abbiano compiuta l'età di 14 anni.

3. Prescrivere un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro per tutti i minori di ventunanno.

4. Prescrivere per ogni giorno di ventiquattrore , solo ore sei di lavoro per i fanciulli al disotto di sedici anni compiuti , e di ore otto per quelli fra i sedici ad i venti compiuti.

---

(1) Il lavoro nelle zolfare , rivista bibliografica , Palermo G. B. Gaudiano 1876.

5. Escludere le donne dal lavoro nei sotterranei delle miniere.

6. Prescrivere ai direttori delle miniere un registro regolare dell'entrata in servizio, e della sortita di ogni operaio, annotando la rispettiva età e la patria.

7. Prescrivere che per l'avvenire nessuno possa assumere l'esercizio di direttore di una miniera senza un certificato d'idoneità rilasciato dalla sotto prefettura od altro documento equivalente.

8. Dare ai signori ingegneri delle miniere istruzioni perche con tutti i mezzi possibili, sia diretti, che indiretti, procurino di far cessare il sistema dell'estrazione a spalle, che non solo è la rovina degli operai, ma che è anche la cagione principale della cattiva condotta dei lavori, ed è un grave ostacolo allo sviluppo di una lavorazione regolare e ben intesa, promuovendo invece i metodi di riempimento siccome quelli che più convengono sotto ogni rapporto nei giacimenti e nelle condizioni dei gruppi principali di Lercara.

9. Favorire lo stabilimento delle casse di risparmio.

10. Aumentare il personale degli ingegneri per il distretto di Caltanissetta.

Il tema del lavoro dei fanciulli s'impose ben pure alle alte cure della Camera vitalizia. Venendo a discutersi il progetto del Codicè sanitario, il Ministro Lanza proponeva un complesso di norme conducenti allo scopo di tutelare nell'infanzia i diritti conculcati dei deboli.

È memorabile, santa e pia la discussione impugnata in quella congiuntura e sono commoventi le parole proferite dall'illustre Maggiorani.

« Ei non avrebbe dimenticate, esclamava, le profonde emozioni che gli suscitavano in Sicilia, ove viveva esule, gli spettacoli desolanti dei fanciulli, che carichi d'un peso superiore alle loro forze, s'inerpicavano pel rigido e lungo viottolo, che dalle miniere di zolfo conduce fuori a rivedere il sole.

« Convieni avere assistito a quella scena lacrimevole, bisogna aver veduta la trasformazione di quei poveri corpi sotto

il peso ingente del minerale che gravita sui loro teneri omeri, aver udite le loro grida e i pianti dirotti, aver fissato lo sguardo sul severo contegno del minatore che lo sorveglia; bisogna là, presso la bocca di quella bolgia infernale, essersi persuasi che quella turpe industria condanna inesorabilmente l'uomo alla degradazione fisica e morale! ... per dire poi francamente agli onorevoli membri della commissione.

« Voi avete meritato bene della patria coi vostri articoli sul lavoro dei fanciulli! »

E nella tornata del 6 dicembre 1877 insistendo sempre nello invocare la legge, a coloro che potevano dubitare tuttavia delle notizie che correvano intorno alle condizioni sanitarie delle zolfare o che le credevano intinte di esagerazione diceva :

« Per questo caso ho bisogno d'implorare la benignità del Senato acciò voglia permettermi di recare in mezzo qualche documento da cui resti comprovato che in realtà l'igiene non siede regina negli opificii, e che anzi in alcuni di essi lo sciupio della vita umana arriva a suscitare il compianto.

« Udite di grazia quel che scrive il Dottor Giordano da Lercara, il quale, oltre all'essere igienista, è altresì proprietario di una solfatara e ne conosce perciò tutte le pratiche:

« All'infuori di una più esatta sorveglianza del Governo, per cui la lavorazione delle miniere è divenuta più sicura, non si è ottenuto alcun altro vantaggio. Nel nostro comune non si arriva a completare il contingente della leva; una generazione contorta, nana e bislacca ha preso il posto di quella vigorosa e balda gioventù che era l'orgoglio dei nostri monti, e le malattie e gli accidenti assottigliano perseverantemente il numero degli abitanti.

« E lo stesso Dottor Giordano, rispondendo al sig. Luigi Paladino Malato, che quasi si rideva delle sue teorie, così scriveva nel settembre 1874.

« Ha mai la S. V. contemplato lo aspetto grammo e deforme della generazione dei solfatai, ha preso cognizione dei risultati della leva nelle provincie di Girgenti, di Caltanis-

setta e del Comune di Lercara? L' ha mai impensierita l'accorciata vita media e la statistica mortuaria così ricca di cifre di questi nuovi *paria* della società? Or rivolgendo per poco lo sguardo a quelle deplorabili condizioni, la S. V. comprenderà facilmente come sia stretto l'obbligo dei medici, dei filantropi e dei legislatori di risalire alle cagioni determinanti, e così essere al caso di adottare le opportune misure, ed ella mi lascerà dire, egregio signore, che non è solamente colla introduzione delle macchine e la condotta tecnica delle miniere che si scansano quei gravissimi mali.

« Bisogna adottare misure più radicali e più pratiche, e i generosi sforzi delle nazioni meglio di noi avanzate nel cammino della civiltà, questo appunto han di mira.

« Determinare quindi l'età minima dello impiego dei fanciulli tanto all'interno quanto all'esterno delle miniere, prescrivere il massimo delle ore di lavoro ed i convenienti giorni di riposo, abolire il lavoro notturno; è tale un complesso di disposizioni abbastanza efficace per allontanare le deformità, diminuire il numero delle lesioni violente riportate per la naturale inespertezza dei ragazzi di troppo tenera età, e cancellare la turpe vergogna del nostro paese di sfruttare l'organismo innanzi tempo per lo smodato spirito del guadagno e l'egoismo dei produttori.

« E siccome dò molto valore alle misure profilattiche sul riguardo, permetterà la S. V. che oppugni quelle sue asserzioni, dichiarando che nelle miniere lercaresi, per le quali diressi segnatamente il mio progetto, tanto all'estrazione che alla manipolazione del minerale, il maggior contingente di fanciulli addetto è al disotto degli anni 10, che vi lavorano anche fanciulli di anni 5, che tuttora vige l'obbrobrioso costume della promiscuità dei sessi in quegli anditi oscuri ed interminabili, che il maggior numero dei cosiddetti *catastonara* è rappresentato da donne, e che i viaggi fatti dai *carusi* sono in media da 18 a 20 al giorno.

« L'orario del lavoro non è in media, come asserisce la S. V. di ore 6 ma di 10 per tutte e due le categorie, *carusi*

cioè e *catastonara*; poichè mentre i primi faticano ore 8, i secondi impiegano una intera giornata; senza alcun riguardo all'età, alla costituzione, al sesso, senza aver concesse le ore e i giorni di riposo necessari a sì fragili creature, facendole qualche volta lavorare di notte sotto la micidiale azione dei rigori invernali. »

V.

Ma a decidere il R. Governo a proporre una legge restrittiva sul lavoro industriale altri elementi concorrono e di non lieve interesse raccolti dalle inchieste che con interesse sempre crescente veniva opportunamente ordinando e che vale la pena di riferire.

Nel febbraio del 1877, per assecondare un voto della commissione consultiva per gl'istituti di previdenza e sul lavoro, il Ministero d'agricoltura, industria e commercio inviava ai Prefetti, alle Deputazioni provinciali ed alle Camere di commercio, alle facoltà universitarie di medicina, ai Consigli provinciali ed alle Commissioni circondariali di sanità, ai sindaci ed alle giunte dei Municipii ov'era più largamente svolta l'industria manifatturiera, agl'ingegneri delle miniere, ad alcuni dei primarii industriali e coltivatori di miniere, ad alcuni degli operai più atti a formare utili ragguagli un'apposito interrogatorio le di cui risposte avrebbero potuto metterlo in grado di condurre a termine l'esame dell'arduo problema.

Ricca e numerosa è la supellettile delle notizie che riguardano le solfate siciliane. Tralasciando di occuparci delle lercarensi, che furono oggetto di un nostro rapporto pubblicato in queste pagine (1), diremo come dalle risposte ottenute il R. Ministero era in grado di giudicare:

---

(1) *Interrogatorio intorno al lavoro delle donne e dei fanciulli nelle fabbriche*, risposte sulle solfate di Lercara, *Gazzetta di medicina pubblica*, Gennaio 1878.

1. Che le solfare della Sicilia vengono specialmente rappresentante come la rovina morale dei piccoli lavoranti, che dall'esempio e dalle parole degli adulti sono spinti al mal fare, alla rilassatezza ed al vizio.

2. Che il trasporto del minerale a spalla dall'interno all'esterno delle solfare affatica di troppo i fanciulli e le donne e li difforma;

3. Che rispetto a siffatto lavoro gl'interrogati sono quasi tutti concordi nel dichiarare che una limitazione del lavoro per legge sarebbe provvida per la salute e per l'avvenire dei lavoranti.

Venendo a più minuti particolari sono degni di mesta considerazione i danni segnalati nella provincia di Caltanissetta, e siccome armonizzano colle nostre osservazioni e debbono esser tenuti a calcolo nel formulare i provvedimenti che valgono a rimuoverne le tristi conseguenze noi ci facciamo un pregio trascriverne i più salienti.

« Di regola il lavoro notturno si riscontra solo nelle solfare esistenti nei comuni di Montedoro, Piazza e Caltanissetta (nella stagione estiva) nelle altre o non ha luogo affatto o rare volte per eccezione:

« Parlando dei fanciulli addetti alle solfare tutte le risposte concordano nell'affermare che la istruzione è nulla e che fanno ostacolo ad essa, non tanto la precoce ammissione al lavoro e la durata di esso, quanto la distanza delle miniere dall'abitato, la quale fa sì che i fanciulli stanchi dal lavoro faticoso della giornata o dal viaggio, han bisogno la sera di riposo e non possono applicarsi allo studio.

« Le agglomerazioni dei fanciulli cogli adulti agiscono sinistramente su i piccoli e giovani operai, e li depravano nel modo il più nefando, essendo le solfare il ricovero della gente più perversa dei paesi limitrofi.

« È qui che per sfuggire alle ricerche della giustizia si ricoverano anche da lontani paesi non pochi latitanti e malfattori, i quali mettendosi poi in contatto coi ragazzi, li pervertiscono, li depravano, li deturpano, trascinandoli al mal

costume, all'ubriachezza, al furto e ad ogni sorta di vizi.

« Quanto alla condizione igienica delle miniere, quasi tutte le risposte concordano nel dichiararle cattive, attesa la mancanza d'aria e di luce, e causa lo svolgimento di gas nocivi alla salute dei lavoranti.

« La generalità delle risposte dei municipii lamentano che il lavoro dei fanciulli nelle miniere non sia in proporzione delle loro forze e convengono quasi tutte nell'affermare, che essi vanno soggetti ad incurvazione della spina dorsale, a convergenza delle gambe per il soverchio peso di cui sono caricati.

« La Camera di commercio ed arti, il sotto prefetto di Piazza Armerina, il corpo del genio civile ed i municipii di Mazzarino, San Cataldo e di Montedoro ammettono che la limitazione al lavoro per parte del governo riescirebbe sul principio dannoso tanto agl'industriali, quanto alle famiglie operaje, ma questo danno sarebbe passeggero, e verrebbe in seguito compensato da benefizii, come sarebbero pei fanciulli la istruzione, la salute più florida e la men precoce vecchiaja.

« Gl'industriali alla mancanza delle braccia potrebbero sopperire con le macchine, i fanciulli darsi a mestieri meno gravosi e guadagnare in essi, o nell'agricoltura ciò che perdono nel lavoro delle miniere. »

« Comunque sia, conchiude il sottoprefetto di Piazza Armerina, urge di provvedere a questa sventurata classe di operai sollevandone e migliorandone le condizioni, qualunque possa essere il danno economico, e ciò tanto più perchè è contrario ad ogni principio di umanità e di progresso il permettere che snaturati genitori possano sacrificare la vita fisica e morale dei loro figli, per vivere poi, mediante questa turpe speculazione, nell'ozio, coi guadagni fatti dai loro stessi figliuoli.

« L'ingegnere delle miniere finalmente, rispondendo al quesito dal punto di vista della limitazione dell'età dei fan-

ciulli addetti al lavoro delle solfare, dice, che non si dovrebbero ammettere fanciulli al disotto dei 14 anni. A questa età il fanciullo avendo più sviluppate le forze fisiche lavorerebbe di più, e ne avrebbero guadagno maggiore tanto lui che l'industriale. »

Le risposte inviate dalla provincia di Girgenti non stringono meno il cuore di quelle testè passate in rassegna. In mezzo ad esse son degne di rimarco le osservazioni della Prefettura, la quale dice, che i *carusi* vanno soggetti a poco sviluppo, sia nella statura, sia nel torace; che essi sono generalmente smunti, pallidi e molte volte storpi, mentre gli operai delle miniere muojono giovani per la più parte, ora di feбри, ora di congestioni cerebrali, ora di tisi; e quelle del chiarissimo Dott. Cav. Giuseppe Cognata, già Deputato al Parlamento e membro del Consiglio provinciale di sanità, il quale riporta una sequela di malanni da cui sono colti gli operai, e ciò per la malsania delle case in cui vivono, per lo scarso cibo, l'insufficiente vestiario e per la precocità e durata del lavoro cui devono attendere, osservazioni confermate anche dagli altri due sanitari Cav. Dott. Gaetano Nocito, R. Provveditore agli studi e Cav. Dott. Serroy.

A dare l'ultimo crollo ai meno veggenti nella necessità di una legge che disciplini il lavoro delle donne e dei fanciulli in Italia, giunge finalmente opportuna un'interessante pubblicazione stampata per cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e che fu da noi accennata nel principio di questo scritto (1).

Vasto ben vero è il materiale di studi e di pareri che i vari corpi e le autorevoli persone consultate inviarono al Real Governo intorno alla opportunità del progetto di legge sottoposto al loro esame e circa le modalità del medesimo. Fra 929 interrogati 886 risposero ora approvando il disegno del Ministero, ora disapprovandolo, ora modificandolo anche es-

---

(1) *Sul lavoro dei fanciulli e delle donne*. Risposte alla circolare N. 45, Roma, Tipografia Eredi Bolla, 1889.

senzialmente, ma la gran maggioranza lo riconobbe non solo necessario, ma indispensabile.

Vorremmo entrare nello esame delle più salienti fra le risposte ottenute intorno all'impiego dell'opera umana nell'industria, ma se ne sgomenta il nostro animo consultando le proprie forze certo inadeguate alla dignità del soggetto ed al pensiero di mettere tuttavia a dura prova la benevolenza del lettore.

Onde, invogliando gli studiosi delle discipline economiche ed igieniche a procurarsi quell'aureo volume, segnaleremo quanto v'ha di più utile a confermare le nostre idee sull'argomento, di cui ci occupiamo, ed a provare splendidamente che il vero ed il buono si fanno strada attraverso tutte le ostili contrarietà.

Per la Provincia di Caltanissetta, esclusi i Sindaci di Castrogiovanni, e Sommatino nonchè i signori Luigi Scalia, Pietro Deodato, Eugenio d'Amico, Nicolò Curcuruto proprietari ed esercenti di miniere, le autorità tutte interrogate approvano il progetto di legge, riconoscendone l'opportunità ed il bisogno.

In mezzo ad esse risplendono di assai fosca luce ed offrono incontestabile valore scientifico le rivelazioni del Dottor Giuseppe Lombardo, Membro del Consiglio sanitario di Caltanissetta, medico insigne, che ha esercitato con vero successo per una lunga serie d'anni in tutta quella industrie e popolosa provincia.

Il quale rivolgendosi a quel distinto consesso dice:

« Chi è di voi che ignora la barbarie con cui sono trattati, e la sorte che è serbata a questi fanciulli operai? I modi che gl'intraprenditori di questi fanciulli adoperano per sollecitarli nel trasporto dello zolfo sono dapprima i più crudeli pizzicotti, tali da lasciare sulle carni delle lividure e suggellature per molti giorni; poscia quando questi non bastano, bruciano o fanno bruciare dai loro commessi per mezzo delle lucerne i garetti e i polpacci delle gambe dei poveri fanciulli sino a produrre delle scottature ed escare sulla cute. Io sono

stato chiamato parecchie volte dagl' istruttori e dai pretori per riferire sulla natura e sulla causa di siffatta maniera di violenze. Io ne posso fare testimonianza.

« Tuttavia questi modi di trattamento, per quanto siano brutali, non hanno conseguenze durevoli e passano inosservati. Ciò che è veramente deplorabile, e che forma la sorte infelice di questi fanciulli-operai delle nostre miniere, è questo: che il materiale da trasporto che s'impone sopra le loro spalle, è troppo sproporzionato alle loro forze ed età. Sotto i gravi pesi le loro ossa tenere cedono, s'incurvano e si torcono; sicchè queste povere creature rimangono deformate e storpie per tutta la vita. Gli ossi, che più degli altri deviano dalla loro direzione e forma normale, sono quelli delle spalle, le scapule, e quelli della colonna vertebrale. Per lo più una spalla rimane più bassa dell'altra; alcuni hanno la gobba avanti il petto, altri dietro sul dorso; tutti, chi più, chi meno riescono con la gabbia del torace viziata.

Perlochè il male non si limita solamente all'esterna configurazione e direzione delle ossa. I visceri contenuti nella cavità del petto, in ispecialità gli organi centrali della respirazione e della circolazione sono compressi, spostati più o meno dal loro sito, e impediti nella loro funzione e nel loro sviluppo. Quindi tutte le conseguenze funeste ed irreparabili di una cattiva respirazione e sanguificazione. »

Nè meno eloquenti sono le considerazioni del Comm. Lanzirotti, Presidente della Camera di commercio, il quale, confermando le brutali crudeltà commesse sui carusi non solo dai piconieri ma dai genitori medesimi esclama:

« Se si sono fatte leggi per impedire i maltrattamenti delle bestie, perchè non farne per proteggere queste infelici creature dall'uso inumano di obbligarle spesso ad un lungo ed affannoso lavoro, per ritrarne un misero lucro, senza curare i loro lamenti, ed il grido straziante del martirio che soffrono? »

« Vengano i liberisti ad ogni costo a vedere le scene di così mostruoso mercato, mentre questi teneri fanciulletti curvi ed

oppressi dal peso delle ceste colme di minerale salgono piangenti e lamentosi per scale lunghe, erte, impraticabili, e se essi non ne risentiranno pietà, e non rinunzieranno al loro ideale, diremo a ciascuno di loro:

« *E se non piangi di che pianger suoli?* »

Parole d'oro che dovrebbero commuovere coloro stessi che hanno il cuore accecato dallo scetticismo e dallo interesse!

La risposta dell'Ingegniere Prof. Toso, Direttore del distretto minerario, che come si sa estendersi a tutta la Sicilia, è un lavoro veramente serio e ponderato e vince con la forza degli argomenti e la più sicura competenza ogni pretesto accampato dagli industriali per respingere l'ingerenza governativa. Un solo danno saviamente preoccupa la mente del relatore ed è quello che verrebbe a sperimentare la classe operaja colla brusca soppressione del lavoro a spalla. Onde si fa a suggerirne il rimedio in questi termini.

» A tale inconveniente non si potrebbe efficacemente rimediare con semplici disposizioni transitorie, perchè permanenti sono le cause che generano l'accennata perturbazione.

« Lo stabilire delle eccezioni, cioè l'ammettere il lavoro dei fanciulli, anche al disotto degli 11 anni, nelle miniere poco profonde ovvero solo in quelle solfate provvedute di macchine per la estrazione, ove i fanciulli dovrebbero solo eseguire dei piccoli tragitti, lungo vie poco inclinate, senza risentire i salti repentini di temperatura, mi sembrano provvedimenti poco efficaci e da ritenersi quali pretesti per eludere la legge. Sembrami invece più opportuno per ritrarre dalla legge i vantaggi che si aspettano, assicurarsi prima che venga pronunziata, se nei paesi in cui trova applicazione, esistano orfonotrofi od altri stabilimenti di pubblica beneficenza, i quali provvedano alla tutela dei fanciulli fino all'età in cui più non sarà loro vietato il lavoro nelle industrie locali, per evitare di gettarli in una falsa via.

L'istituzione delle casse di mutuo soccorso, imposte per

legge come si osserva in qualche legislazione mineraria, potrebbero efficacemente provvedere ai bisogni degli orfani fino all'età in cui è loro permesso il lavoro. Queste casse avrebbero un'importanza speciale, principalmente presso le miniere, perchè i lavori comunque ben condotti sono per la loro stessa natura circondati da pericoli. Tali istituzioni producono i loro benefici effetti anche dal lato morale, perchè oltre al provvedere per i fanciulli orfani, per le vedove e soccorrere i malati e feriti, concorrono a promuovere il generale benessere degli operai. Attualmente i numerosi feriti nelle solfate sono malamente trasportati alle misere abitazioni, ove rimangono senza soccorsi pecuniari e spesso senza le cure mediche necessarie, difettandosi di ospedali anche nei paesi più popolosi e ricchi di solfate.

« L'istituzione di queste casse presso le solfate troverà, è vero, serie difficoltà, perchè una parte degli zolfai è instabile, ma non credo che ciò costituisca un'ostacolo insormontabile alla loro costituzione. A queste casse ed agli istituti di beneficenza potrebbero assegnarsi i proventi delle multe di cui all'articolo 10 del progetto di legge, »

Lo studio più accurato sull'attuale questione sociale, senza tema d'errare, ci sembra quello del Dottore Giuseppe Ardinì, Professore d'igiene e medicina legale e Membro del Consiglio sanitario di Catania.

Con quell'autorità che legittimamente rappresenta nel campo scientifico, con quell'amore che lo distingue verso le classi laboriose egli, prendendo a guida l'esperienza delle altre nazioni, esamina coscienziosamente le varie parti del disegno di legge ministeriale e rileva le lacune, che dovrebbero essere del tutto ricolme ed appianate ove non vogliansi trascurare le principali esigenze dell'igiene o renderle frustranee nelle loro applicazioni. Più tardi nel palesare il nostro parere sul riguardo faremo largo tesoro delle importanti norme del preclaro medico catanese riconosciute indispensabili altresì dai più distinti cultori delle discipline igieniche.

Nella Provincia di Girgenti, la di cui forza produttiva è

del tutto rappresentata dall'industria solfifera , che vi fiorisce da lunghi anni, quasi unicamente reclamasi la pronta attuazione del progetto di legge ministeriale.

Il Prefetto , la Deputazione provinciale , il Consiglio sanitario lo approvano pienamente mentre quest' ultimo rispettabile consesso per garentire meglio le giovani generazioni dalle deformità fisiche prodotte dall'improbo lavoro nelle miniere vorrebbe confortarlo di altre modifiche ed aggiunzioni.

Fra i Municipi solo quelli di Comitini e di Cianciana emettono parere negativo , mentre tutti gli altri ne riconoscono la convenienza.

Il Sindaco di Grotte disegna con sicura matita la tratta dei *carusi* e quel quadro che ha un riscontro somigliante nel nostro comune non può non far vibrare uno dei fremiti più dolorosi.

« Havvi qui il sistema—egli dice—che i padri di famiglia spinti forse dalla cupidigia dell'interesse o dal bisogno , appena hanno un figlio che abbia raggiunta l'età del lavoro , vanno subito a venderlo , e per meglio dire ad affittarlo ad un *picconiere* , dal quale ricevono un'anticipazione di somme , detto soccorso , e da quel momento il ragazzo è assolutamente in balia del picconiere. Questo ha il dritto di bastonarlo , di farlo lavorare a suo piacimento e dargli un pagamento assottigliato , appunto per pagarsi le usure sull'anticipazione , ecc. Il fanciullo divenuto schiavo , difficilmente può liberarsi da quella sua posizione , e conosco io dei ragazzi , oggi divenuti uomini , che dopo dieci o venti anni di fatica trovansi tuttora avviluppati nella schiavitù del soccorso originario. E quel che è peggio poi , quando questi infelici cominciano a comprendere la propria posizione vorrebbero sbarazzarsene colla violenza ; ma qui spesso interviene la pubblica sicurezza , e , per impedire un male maggiore , trovasi , contro il proprio sentimento , costretta ad obbligare il povero ragazzo schiavo di ritornare a servire il suo signore. Un tale inconveniente è in gran parte prodotto dall'uso qui invalso che gli speculatori delle miniere pagano gli operai ogni due

o tre mesi, dando loro soltanto qualche anticipazione quindicinale.

Per ovviare a ciò sarebbe utile, a mio credere, obbligare gli speculatori delle miniere a pagare gli operai ogni settimana. Inoltre vietare ai piconieri ed agli speculatori privati di dare ai ragazzi delle anticipazioni, ma obbligarli a pagare puntualmente ogni domenica il lavoro fatto. »

Anche il Sindaco di Palma Montechiaro mette a nudo la miseranda piaga del soccorso morto ed invoca un provvedimento dal R. Governo in questi termini:

« Una disposizione però contro i genitori, i quali stretti dalla miseria vendono, direi così, i propri figli a picconieri, mercè l'anticipazione di una somma, riuscirebbe molto vantaggiosa ai fanciulli, che non potendo resistere alla durezza del lavoro apprestato dal loro padrone, o scappano abbandonando il lavoro e famiglia, o se costretti dalle percosse dei genitori e dei piconieri, stanno rassegnati al lavoro e muojono sotto il peso di dura fatica, od almeno diventano rachitici e malaticci. »

Le osservazioni delle autorità e dei corpi morali interrogati nella Provincia di Palermo, salvo poche eccezioni, s'informano al fittizio ottimismo, che vi ha dominato fin oggi sul conto dell'industria solfifera o per l'insufficiente conoscenza del vero stato delle cose o per l'erronee notizie fatte correre dagli influenti proprietari di miniere.

Si ritiene infatti che *i fanciulli nelle miniere non lavorano più di cinque o sei ore al giorno, che sono arbitri del proprio lavoro*, (arbitro chi non può regolare le condizioni del lavoro, ma è costretto invece a subirle), *che nulla vi ha nella loro condizione di morboso, di straziante e tale da richiedere l'intervento dello Stato* (Sindaco di Palermo); *che le brutali violenze per parte dei genitori snaturati o di picconieri immorali, avidi di guadagno a scapito della forza, della salute e dello sviluppo di quelle tenere complessioni è un argomento del quale si è fatto abuso, ha fornito i suoi tetri colori alle descrizioni dei romantici ed alle argomen-*

*tazioni di una scuola di economisti, che spinti da sentimenti umanitari si spaziano nel campo delle teorie, dell'ideale, dell'astratto, (Deputazione Provinciale).*

Ma lungi dal teatro di siffatti lagrimosi patimenti, gli è ben facile caler nell'inganno o nell'ignoranza, onde va segnalato con dolore il grave oltraggio alla verità commesso dal Sindaco di Lercara, sig. Giuseppe Scarlata Sartorio colla sua risposta a pagina 765 del citato volume.

Proprietario ed amministratore di miniere e che ha visto quindi tanto davvicino il lavoro dei fanciulli e ne conosce i mali, in possesso degli studi tecnici da noi reiteratamente pubblicati sul riguardo, e dei numerosi precedenti, che si conservano nell'Ufficio municipale, egli dice che *in Italia non vi ha industria più libera di quella del lavoro nelle miniere di Sicilia, che l'opera salutare dello Stato deve intervenire ogni qualvolta vi ha un male palese o latente da curare, un vizio da correggere; ma quando questo non esiste, quando sta solo nella mente dei moralisti, allora la cosa cambia aspetto e l'opera dello Stato più che riuscire salutare è dannosa e d'inciampo.*

Noi deploriamo che un'ufficiale del governo destinato a tutelare chi non può sostenere da per se stesso le proprie ragioni e ad accogliere e favorire tuttociò che più solleva e conforta le condizioni delle classi lavoratrici per un'egoismo aritmetico o un meschino tornaconto possa nascondere una lunga sequela di sofferenze ed oppressioni, di deformità e malattie, negando il suo voto ad una legge che non è umiliante se non per gli speculatori e che non lede altra libertà che quella del male!

## VI.

Confortati da documenti autorevoli e da fatti veri ed inopugnabili, sorretti dalla nostra e dall'altrui esperienza, abbiamo posto in rilievo il dannoso operare dell'industria solfifera sullo stato fisico, morale ed economico delle giovani

generazioni; ed, esponendo i provvedimenti legislativi attuati dalle nazioni civili sul riguardo nonchè i ricchi materiali raccolti dal R. Governo, abbiamo persuaso il lettore che i mali da cui sono travagliati i solfatai sono sì gravi non solo da reclamare un sollecito emendamento, ma che vi è pericolo anzi danno nell'indugiare.

Nè il riprodurre siffatte lacrimose verità deve sembrare ozioso o superfluo quando per proporre rimedi adeguati occorreva anzitutto aver completa e precisa cognizione dei mali cui era da porre riparo, spianando la via ad un problema di sì vitale interesse, combattendo errori ignoranti o di mala fede, scuotendo l'indifferenza del pubblico, attirando il concorso dei buoni nell'applicazione di una legge solo intesa alla prosperità e benessere delle classi lavoratrici. Il periodo delle riforme economiche e sociali, dice l'onorevole Paolo Boselli, non comincia con vigoria e non dà frutti durevoli se non dopo che la voce dei fatti persuade gl'intelletti e scuote le coscienze.

E noi abbiamo piena fiducia che d'ora innanzi una corrente di simpatia e benevolenza spiri in favore dei nostri poveri fanciulli e che alla iniziativa dello Stato segua la cooperazione indefessa, solerte e diuturna di tutta la cittadinanza, che, ispirata al nobile fine della carità e del progresso civile della nazione, nulla tralascierà per sottrarre il figlio del popolo alla miseria, alla ignoranza, alle malattie ed al delitto.

Ma il disegno di legge ministeriale potrà ovviare gl'inconvenienti che si deplorano?

Convinti da gran tempo della necessità di disciplinare il lavoro industriale anche fra noi, accogliamo con lieto animo il non lontano compimento delle nostre più fervide aspirazioni in questa parte interessantissima di polizia sanitaria, onde non possiamo esimerci dallo applaudire e ringraziare il Ministero per aver formulato un progetto di legge che tutelando le più sacre ragioni dell'umanità, sanziona un voto di

ogni animo ben nato e proclama solennemente la vittoria della scienza sulle forze brute dell'egoismo e dell'ignoranza.

Crediamo però non andare errati nell'opinare che, mentre i provvedimenti legislativi proposti apporteranno qualche miglioramento nelle condizioni durissime dei solfatai, sono ben lungi dal recidere fin dalle radici la maggior parte dei mali che si deplorano, e ciò perchè nella compilazione del progetto in esame più che i dettami dell'igiene e della salute pubblica preoccuparono la mente del Ministero i falsi allarmi degli industriali e lo assordante vociò dei proseliti del *laisser faire, laisser passer*.

Danno questo non lieve che rivela ancora una volta la poca o nessuna importanza che si dà oggi in Italia a tutto quanto riflette interessi sanitari e le lungherie ed irresolutezze nello approvare leggi reclamate dalla pubblica moralità, dalla giustizia e dalla scienza, quando in siffatto cammino ci precorsero i nostri padri e le altre nazioni più incivilite, quando è fuori di dubbio che in Italia, più che altrove, si paga un ricco tributo alla morte, che vi si vive anche male e la razza va decadendo.

Abbiamo in fatti a dolerci che le leggi sulla tutela nel lavoro industriale sieno state smembrate dal codice sanitario, il solo luogo nel quale avrebbero dovuto trovar posto ed isolandole, si abbiano impoverite di tutte quelle provvide cautele, che la scienza e l'esperienza hanno da gran tempo sanzionate e che verremo enumerando, nella speranza che tanto il potere esecutivo quanto il legislativo vorranno attuare, ascoltando le ragioni dei cultori dell'arte salutare, i soli giudici competenti in argomento.

Limitandoci giusta il nostro proposito agli attuali bisogni dell'industria solfifera, è supremamente necessario che fosse elevato il limite dell'età di ammissione al lavoro come altresì che venga meglio disposto l'orario, parendoci ben difficile poter prevenire i nocuenti alla umana salute colle disposizioni sancite dal progetto in esame. L'impiego dei fanciulli nel trasporto del minerale a spalla è circondato da tanti

pericoli, si svolge in modo così penoso e straziante, in luoghi umidi, insufficientemente aereati e frammezzo ad esalazioni nocive e polverulente; determina sì profondi ed irrimediabili guasti nel loro corpicino, che è impossibile opporre un'adeguata resistenza come l'adulto a siffatto lavoro e non riportarne un'impronta di debolezza alla loro costituzione, che li renderà molto soggetti alle malattie ed alla morte ed incapaci a produrre, distogliendoli dai doveri verso l'istruzione.

La scienza lo ha provato davanzo che nell'età impubere sono tuttora incompleti la seconda dentizione, l'ossificazione scheletrica, lo sviluppo delle parti molli e degli organi e per la maggiore energia nel ricambio materiale è quella un'epoca nella quale non è senza pericolo inceppare o disturbare il normale andamento delle funzioni, che presiedono alla vita. Ben dice l'illustre Puccinotti, la vita al lavoro non può nè prepararsi, nè conservarsi se non si risparmia in quei primi anni, in che natura attende a condurre a maturità lo svolgimento e la forza dell'umano organismo.

Per le quali ragioni invochiamo che l'età di ammissione al lavoro esterno invece che di nove anni compiuti fosse per lo meno elevato ad undici ed in quanto al lavoro sotterraneo non sia minore degli anni quattordici compiuti come ancora che l'orario giornaliero al disotto degli anni dodici, invece che di otto con un riposo di un'ora almeno o di sei ore senza il detto riposo, non possa eccedere le otto ore con due intervalli di riposo intermedio non minore di un'ora per ciascuno e pei fanciulli dagli anni dodici ai quindici non sia superiore alle dodici ore con due riposi di un'ora almeno per uno.

Lo stesso diciamo pei lavori notturni e delle domeniche, non potendo annuire che ragazzi di anni dodici o poco più vi sieno impunemente esposti, quando il loro organismo non ha raggiunto sufficiente sviluppo per far meno dopo le fatiche del giorno dello assoluto riposo notturno e di quello delle domeniche, che pur sono vere necessità dell'umana esistenza. Onde insistiamo che per i ragazzi minori di diciotto anni sieno

assolutamente vietati tanto il lavoro notturno quanto quello domenicale e delle altre feste civili.

In quanto alle donne il progetto di legge prescrive soltanto che le medesime non possono essere ammesse al lavoro nelle miniere e cave durante le due settimane immediatamente successive al parto.

Come ognuno vede, questa sola norma se non è una derisione, manca certamente di quell' amorevole sollecitudine e deferente riguardo dovuto ad un' essere, forse più del fanciullo, debole e delicato, destinato dalla natura al governo della famiglia ed al mantenimento della prole e poco atto alle fatiche ed agli sforzi muscolari, così inseparabili dal lavoro nelle zolfare. Organizzazione tutt'affatto speciale, che ha richiamato da gran tempo la benevola attenzione degli igienisti e dei filantropi e che dovrebbe esser tenuta a calcolo dallo Stato per esercitarvi una particolare tutela, onde sottrarla alle perniciose influenze, che la circondano e che offrono alla statistica della mortalità e morbosità uno scoraggiante tributo.

Questi dettami della più rudimentale igiene non sappiamo come sieno sfuggiti alla preveggenza del Ministero, non potendo credere che si abbiano tralasciato appositamente per allarmare il meno possibile gl' interessi industriali. È universale persuasione che la donna non può produrre economicamente quanto l' uomo, che vi sono periodi nella di lei vita che le impongono il riposo e se nella lotta per l' esistenza essa è obbligata abbandonare la legittima occupazione dentro le pareti domestiche, gli è solo per una suprema necessità, che le fa pagar troppo cara tale diserzione.

Ma l' impiego delle donne sottoterra, strazio all' anima ed al corpo di sciagurate fanciulle, non è che un triste privilegio del nostro comune e di altri ben pochi, e suscita nella pubblica opinione sì profondo disgusto, quanto si fa ogni studio per occultarlo. Le autorità stesse, che si mostrano perplesse nello adottare provvedimenti sul lavoro dei fanciulli, reclamano che fosse vietato quello delle donne nell' interno

delle zolfare. Onde non possiamo che vivamente invocare si provvida misura, che togliendo una piaga vergognosissima del nostro comune, non potrebbe suscitare opposizione e diffidenza di sorta.

Alla inibizione del lavoro sotterraneo occorre altresì aggiungere per le donne quello delle domeniche e delle altre feste civili nonchè quello notturno o fatto in comune coll' uomo, che si rendono tanto esiziali alla moralità ed alla correttezza dei costumi, come altresì allargare il divieto ad un mese prima e ad un mese dopo il parto, tanto nell'interesse della donna quanto per quello del bambino incapace a far valere i propri diritti e bisognoso delle più assidue cure materne.

Ma altre più gravi lacune sono da segnalarsi nel progetto di legge in riguardo all' assistenza igienica-sanitaria.

Chi conosce le solfare siciliane e le condizioni sanitarie deplorevolissime nelle quali fin da mezzo secolo addietro versano gli operai, che vi stentano duramente la vita, non può esser dubbioso nel giudicare sull' imperioso bisogno che per disposizione legislativa si ottenga quanto la scienza e l' umanità hanno inutilmente invocato e cioè che i conduttori delle miniere siano obbligati a tenere medici stabili, collocando sotto la loro direzione e presso le miniere i materiali di soccorso occorrenti agl' infortuni, che tanto di frequente vi si deplorano. Obbligo questo che come ben dice il dotto igienista. De Giaxa anzicchè di aggravio riuscirà vantaggioso al proprietario, essendo meglio tutelata la prosperità fisica dell' operajo, onde si aumenta in lui la potenza e la capacità al lavoro, e la salubrità e sicurezza degli stabilimenti. Ora questo grande beneficio non potrà attuarsi al parer nostro senza la istituzione di casse locali alimentate dalle contribuzioni dei conduttori e degli operai ed amministrare dalle rappresentanze comunali del luogo, che possano imprimere al servizio la necessaria autonomia e collegarvi tutte le disposizioni conducenti al benessere delle classi operaje.

Quindi la elezione dei medici ai quali fosse affidato il compito di prevenire e curare le malattie e le disgrazie incon-

trate nelle zolfare, constatando prima dell'ammissione al lavoro lo stato di salute e l'idoneità al medesimo particolarmente pei fanciulli e le donne, per le quali tale visita è necessaria dopo il puerperio, o se fossero insorte tali contingenze morbose da richiedere il temporaneo o definitivo allontanamento dal lavoro medesimo. Nè meno importante e necessario è il loro compito onde verificare la salubrità e sicurezza dei lavori divenuti fonte di pericolo o pel difetto di cubicità di aria o per la presenza di gas malefici od asfissianti o di polveri dannose alla respirazione ed alla vista o per troppa elevazione della temperatura ed umidità dell'ambiente, suggerendo norme di accordo coll'ingegnere direttore onde sottrarre l'operaio ai pericoli derivanti dai crollamenti, dalle frane, dalle cadute di massi, dalle irruzioni di acqua o di gas, dagl'incendii, dalle esplosioni delle mine e delle caldaje a vapore, dai guasti delle macchine e rotture di gomene e da tante altre circostanze, che sarebbe troppo lungo lo enumerare, seguendo l'operajo delle zolfare in tutte le sue occupazioni e suggerendogli continui ed utili precetti d'igiene e di nettezza. L'operato del medico potrebbe venir controllato dagli ispettori sanitari mentre riescirebbe di sicuro giovamento nella esecuzione delle norme sancite dalla legge sul lavoro.

Il progetto non contiene nessuna disposizione intorno alla *tratta dei fanciulli*, alle sevizie ed ai maltrattamenti sofferti per opera dei *piconieri* nè molto meno garanzie per gli scarsi e mal retribuiti salari e sui pagamenti in viveri oramai adottati in quasi tutte le miniere, e sarebbe contrario ad ogni principio di moralità e giustizia non contemplarle.

In presenza dello allarmante e sempre crescente numero degli infortuni, della inabilità al lavoro o della morte dei lavoranti, conforme a quanto hanno stabilito le leggi tedesche ed inglesi ed il progetto di legge Pericoli sulla responsabilità degli intraprenditori presentato alla Camera dei Deputati il 27 novembre 1878, noi chiediamo che s'introducano nella legge alcune disposizioni per far valere contro i con-

duttori delle solfate eventualmente responsabili dell'azione di risarcimento, che possa competere all'operaio ed alla famiglia.

In quanto ai provvedimenti atti ad assicurare l'esecuzione della legge sarebbe desiderabile che invece degli ingegneri del distretto minerario ne fossero incaricati ispettori speciali. Di vero gli ingegneri minerari sono così scarsi di numero che mal corrispondono agli attuali bisogni e distratti da altre cure e sforniti di cognizioni tecniche lascerebbero inefficace, debole ed incompleta l'osservanza della legge.

Onde opiniamo che alla sorveglianza delle solfate vengano destinati ufficiali sanitari retribuiti dallo Stato, che possano sorvegliare altri rami della pulizia medica e che abbiano autorità di prescrivere norme conducenti al benessere degli operai e di farle prontamente eseguire.

Queste sono le idee che si affacciano alla nostra mente esaminando il progetto di legge ministeriale sul lavoro del sesso femminile e dei fanciulli nell'industria solfifera.

Proprietari anche noi di solfate conosciamo e rispettiamo le esigenze di questa fra le principali sorgenti di ricchezza e prosperità economica, ne desideriamo l'incremento ma a condizione che essa si svolga senza troppo sacrificio di vite e sciupio di generazioni. Se una legge deve adottarsi nello intento di sottrarre le classi laboriose alle mille cagioni di mortalità, morbosità e degradazione fisica e morale sopra di loro condensate, e se essa deve mirare allo scopo nobilissimo di proteggere il fanciullo rendendogli innocuo il lavoro, che sia rispondente a questi bisogni, degna di una nazione civile ed illuminata e non inferiore a quelle rigorose e salutari degli altri Stati. E soprattutto che non si perda un caro tempo nello approvarla, lasciandola nel campo delle teorie e delle aspirazioni: l'opinione pubblica lo reclama, la nazione tutta l'attende con fiducia dai suoi legislatori!

FINE.

2818

